



COMUNE DI FORENZA

Provincia di Potenza

Corso Grande Umberto I°, n.5/a - C.A.P., 85023 - tel. 0971 772217 - fax 0971 772229 - P. IVA 00904230760 - C. F. 86000050764

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

Vendita del legname ritraibile dall'attuazione dell'annualità 2010 del piano dei tagli previsto dal Piano di Assestamento Forestale del Comune di Forenza (D.G.R. n. 2795 del 30.12.2005 e D.P.G.R. n. 5 del 09.01.2006).

Massa presunta in piedi : m³ 2.138,80

Valore a base d'asta: €. 67.273,58

Forenza, 17.01.2012

Il tecnico capogruppo A.T.P.

dott. for. Graziano Antonio Pizzichillo

il Responsabile del Settore LL.PP ed Urbanistica

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio del ceduo - Compresa "C" (Ceduo S. Martino) e dal taglio di diradamento di un ceduo invecchiato di cerro e farnetto avviato alla conversione ad alto fusto nel Bosco - Compresa "A" (Bosco Grande - Popolamenti Transitori), annualità 2010 del Piano di Assestamento Forestale (D.G.R. n. 2795 del 30.12.2005 e D.P.G.R. n. 5 del 09.01.2006)

Art. 1 – Oggetto e modalità di vendita

L'amministrazione comunale mette in vendita piante in piedi, per una massa presunta netta all'imposto di ql. 6.030 (Compresa C) e ql. 12.168 (Compresa A).

Il lotto posto in vendita consta di:

- Compresa "A" (Bosco Grande – Popolamenti Transitori): Particelle Forestali n. 31 e 43,
- Compresa "C" – (Bosco ceduo San Martino) : Particella Forestale n. 5 – presa 2010,
- Compresa "C" – (Bosco ceduo San Martino) : superficie residua della Part.IIa Forestale n. 4;

Le particelle forestali da utilizzare sono delimitate da confini così come viene riportato nel progetto di taglio, tali confini sono individuati nel bosco mediante contrassegno sul fusto delle piante confine, posto ad 1,30 m dal colletto con anelli di vernice di colore rosso e numero di particella rivolto verso l'interno della stessa. Nel ceduo si è proceduto a numerare le piante confine rilevandone il diametro e contrassegnandole con anelli di vernice di colore giallo.

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi degli art. 73 – 76 del regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 Maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

ART. 2 - Prezzo di vendita

Le specie, la quantità e il valore delle piante di cui l'Ente esperisce la vendita risultano dal prospetto che segue:

Compresa	Annualità	P.IIa forestale	Assortimento ritraibile	Numero di piante da utilizzare	Ripresa di massa legnosa stimata			Prezzo macchiatico	Valore macchiatico
					Massa legnosa in piedi	Massa netta all'imposto			
						m ³	m ³		
n	descrizione	n	m ³	m ³	q	€/q	€		
A	2010	31	legna da ardere	953	337,30	303,57	2.945	3,71	10.925,95
A	2010	43	legna da ardere	4.625	1.056,50	950,85	9.223	3,71	34.217,33
C	presa 2010	parte p.IIa. for. n. 5	legna da ardere	9.816	684,00	615	5.535	3,67	20.313,45
C	residuo	parte p.IIa. for. n. 4	legna da ardere	896	61,00	55	495	3,67	1.816,85

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo a base d'asta di **€. 67.273,58** (euro sessantasettemiladuecentosettantatre/58) escluso IVA.

L'aliquota IVA di riferimento è quella relativa alla legna da ardere. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri, a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

ART. 3 - Lotto in vendita e confini

L'Ente Appaltante all'atto della consegna, per le particelle appartenenti alla compresa "A", (part. For. 31 – 43), trattandosi di ceduo in conversione, garantisce oltre i confini anche le piante da utilizzare che sono state contrassegnate nel modo seguente:

- a) le piante con diametro, misurato a 1,30 metri dal colletto, superiore a 17,5 cm, presentano specchiatura al ceppo con timbro del martello forestale e numero progressivo in vernice rossa;
- b) le piante con diametro inferiore a 17,5 cm, a 1,30 metri dal colletto, presentano specchiatura al ceppo con croce in vernice rossa.
- c) Sulla specchiatura di tutte le piante con diametro a 1,30 dal colletto maggiore di 12 cm è stata impressa l'impronta del martello forestale.

Tutte le piante sono state anche contrassegnate con vernice rossa sul fusto con un segno dalla parte a valle e a monte, al fine di renderne agevole la loro individuazione.

Per la compresa "C" (presa 2010 e residuo part. For. 4), garantisce solo i confini.

ART. 4 - Procedura di gara

La vendita avrà luogo a mezzo asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta.

Prima di iniziare la gara, il presidente della commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e dell'avviso d'asta e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Sono ammesse solo offerte in aumento e si procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che avrà offerto il maggior aumento. Nel caso di offerte uguali si farà luogo all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Determinerà l'esclusione dalla gara, inoltre, la mancanza di ciascuno dei documenti richiesti nell'avviso d'asta pubblica nella parte "**NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCANTO**" a cui si rimanda per la partecipazione alla gara, ovvero il fatto che l'offerta contenente la percentuale di aumento non risulti sottoscritta o non risulti chiusa in apposita busta debitamente firmata, timbrata e sigillata con ceralacca, ovvero il fatto che la documentazione, la domanda e le dichiarazioni risultino incomplete o inesatte anche di un solo elemento ovvero la stessa non risulti chiusa in apposito plico debitamente sigillato con ceralacca, timbrato e controfirmato .

ART. 5 – Vendita legna uso domestico

I concorrenti, nel formulare l'offerta, devono tenere conto del quantitativo di legna da ardere della lunghezza di circa mt. 1,0 che dovranno consegnare ai cittadini per uso domestico al prezzo di € 7,50 al quintale compreso IVA, da versare direttamente alla ditta appaltatrice.

La consegna di detta legna dovrà essere effettuata direttamente al domicilio dei richiedenti o nel luogo più vicino, nel caso di impedimento al passaggio degli automezzi utilizzati dalla ditta per il trasporto del materiale legnoso. La vendita sarà effettuata dalla ditta appaltatrice seguendo l'ordine della graduatoria fornita dal Comune; Il quantitativo di legna da assegnare ad ogni singola famiglia non potrà essere maggiore di 30 quintali.

Copia delle ricevute di consegna della legna dovranno essere consegnate con frequenza quindicinale ai direttori dei lavori.

La consegna dovrà rispettare i tempi indicati al comma 6 del successivo art. 11.

ART. 6 - Deposito cauzionale, morte, fallimento e impedimenti dell'aggiudicatario

Entro **10 giorni** dall'avvenuta aggiudicazione, la ditta dovrà costituire un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo di contratto, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo, incamerando il deposito cauzionale e provvisorio.

ART. 7 - Pagamento del valore di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il valore di aggiudicazione, in valuta legale, al tesoriere dell'Ente, meno il 15% che, ai sensi della LR 42/98 art. 15 comma 6, dovrà versare alla REGIONE

BASILICATA, su conto corrente postale n. 218859, per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente. Entrambi i pagamenti devono essere effettuati entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto.

ART. 8 - Contratto e spese

Il contratto, da redigersi nella forma pubblica a rogito del Segretario Comunale, sarà stipulato **entro 30 giorni** dall'aggiudicazione. Tutte le spese inerenti alla stipula (bolli, registrazione, spese dirette e ogni altra) sono a carico dell'aggiudicatario.

Le spese di progettazione, delimitazione dei lotti, martellata, direzione lavori e collaudo sono a carico dell'Ente.

ART. 9 - Divieto di sub - appalti

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6.

ART. 10 - Rescissione del contratto

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dall'art. 6 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà non sottoscrivere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara

ART. 11 - Consegna del bosco

Il Direttore dei lavori, **entro venti giorni** dalla stipula del contratto, inviterà mediante raccomandata A.R., l'aggiudicatario e un rappresentante dell'Ente Appaltante sul luogo dove deve eseguirsi il taglio per redigere il verbale di consegna dal quale risultino l'estensione del lotto, le prescrizioni da usarsi nel taglio e le piante da tagliare come meglio specificato nel progetto e nel Verbale di Assegno e Stima, le strade di smacchio e di trasporto del legname nonché il termine assegnato per il taglio e l'esbosco a norma del presente capitolato.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale o condizioni la presa consegna del materiale venduto ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. In tal caso la consegna si considera come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente capitolato, essi decoreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente Proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti, incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

A consegna avvenuta l'aggiudicatario dovrà iniziare con priorità il taglio e la consegna della legna per uso civico.

In ogni caso l'inizio della fornitura non potrà superare 30 (trenta) giorni dalla consegna alla ditta dell'elenco dei cittadini aventi diritto e dovrà essere completata nei successivi 60 (sessanta) giorni.

Per ogni quintale non consegnato entro il suddetto termine si applicherà una penale amministrativa di **€. 0,10** (euro zerovirgoladieci) al quintale, per ogni giorno di ritardo, salvo causa di forza maggiore, e previo accertamento da parte della D.L..

Art. 12 - Adempimenti prima del taglio

Avvenuta la consegna del lotto, l'impresa boschiva acquirente, **prima di iniziare il taglio**, invierà all'Ente appaltante il nominativo del responsabile in loco della squadra operativa, unitamente all'elenco nominativo degli operai componenti la stessa specificando la posizione assicurativa e previdenziale di ciascuno. L'impresa boschiva comunicherà altresì eventuali variazioni nominative degli operai impiegati nel cantiere di utilizzazione forestale. Inoltre dovrà presentare una dichiarazione in cui si attesta di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

Qualora l'impresa boschiva non ottemperi agli obblighi imposti dal comma precedente, l'Ente la diffiderà dalla prosecuzione dei lavori, informando altresì l'Ispettorato del Lavoro e gli istituti assicurativi e previdenziali competenti.

La ditta aggiudicataria assume ogni onere per garantire l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'Ente Proprietario rimane sollevato da ogni responsabilità in materia, restando in capo alla ditta ogni responsabilità di merito.

ART. 13 – Prescrizioni

L'utilizzazione dovrà avvenire nel rispetto del Piano di Assestamento Forestale e relativo Regolamento di Applicazione, del presente Capitolato Generale d'Oneri, degli impegni contrattuali, delle vigenti leggi forestali nonché dei relativi pareri di conformità emessi dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

ART. 14 - Modalità di taglio

Compresa "A"

Il taglio delle piante dovrà eseguirsi con motoseghe a catena. La sezione di taglio dovrà risultare in prossimità del colletto **e al di sopra della specchiatura di martellata**, in modo che rimanga ben visibile l'impronta del martello forestale e i segni convenzionali su essa riportati. **Per le piante numerate si dovrà riportare, mediante marcatore in vernice rossa, il numero corrispondente sulla sezione di taglio.**

Il taglio dovrà essere eseguito in modo da rilasciare la superficie liscia e priva di slabbrature.

Compresa "C"

Il taglio delle piante con motosega a catena dovrà avvenire in prossimità del colletto, al di sotto del punto di inserzione dei polloni sulla ceppaia, per favorire l'emissione dei nuovi ricacci e deve essere eseguito in modo che la superficie della ceppaia risulti perfettamente liscia, leggermente inclinata verso l'esterno e priva di slabbrature, al fine di evitare eventuali fenomeni di ristagno dell'acqua piovana che possono generare marciumi.

ART. 15 – Epoca di taglio

L'utilizzazione deve avvenire per la compresa A (popolamenti transitori) durante tutto l'anno e per la compresa C (Ceduo) nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo.

ART. 16 – Allestimento della legna ed eliminazione dei residui di lavorazione

L'allestimento in assortimenti delle piante abbattute dovrà essere effettuato sul letto di caduta e i residui di lavorazione, ramaglia e cimali, possono essere rilasciati al suolo se opportunamente sminuzzati, secondo il disposto dell'Art. 5 del regolamento di applicazione, e sparsi in modo uniforme; in alternativa, possono essere bruciati in aree idonee e circoscritte, sotto controllo diretto e senza arrecare danni al soprassuolo e alle ceppaie. Non è consentito, altresì, l'accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o viali parafuoco per una distanza di almeno 20 metri. La ripulitura della tagliata dovrà avvenire contestualmente al taglio.

ART. 17 - Esbosco

L'esbosco del materiale legnoso utilizzato dovrà essere effettuato lungo la viabilità esistente ed è fatto divieto di apertura di nuove piste.

In condizioni di terreno accidentato e in tutte le situazioni in cui il transito dei mezzi meccanici possa causare danno al suolo e al soprassuolo l'esbosco dovrà essere effettuato a soma, con animali; è cura del Direttore dei Lavori individuare le possibili vie d'esbosco.

Il transito dei trattori in bosco è di norma consentito lungo tracciati o varchi naturali purché non comporti danni al soprassuolo o movimenti di terra.

ART. 18 – Precauzioni da usarsi nel corso dell'utilizzazione

Nel corso delle operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco dovranno essere adottate le misure necessarie per non danneggiare in alcun modo le piante rilasciate.

ART. 19- Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato:

1. a tagliare la vegetazione arbustiva seguendo il criterio di preservare e favorire la ricchezza specifica. Dovrà provvedere a rilasciare un certo numero di individui, di tutte le specie

- presenti e scelti tra quelli meglio sviluppati, distribuiti in modo uniforme sulla superficie, attenendosi strettamente alle indicazioni fornite dal Direttori dei Lavori.
2. a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in modo che si possa transitare liberamente;
 3. a riparare le vie, i termini, i fossi o altro, danneggiati o distrutti e qualunque altro danno arrecato al bosco durante le diverse fasi di utilizzazione. In mancanza o imperfetto ripristino da parte dell'aggiudicatario, si provvederà d'ufficio a spese dell'aggiudicatario;
 4. ad esonerare e sollevare comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, etc.

Art. 20 – Ripulitura della superficie tagliata

Al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname, la tagliata dovrà essere ripulita da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attività di utilizzazione.

Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sarà provveduto d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, il quale incorrerà in tal caso nelle sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 5/2/97, n. 22.

ART. 21 - Validità degli obblighi assunti da ciascuna delle parti

La ditta dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente Proprietario mentre quest'ultimo non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa non sia stata approvata.

ART. 22 - Penali

Qualora l'aggiudicatario dia inizio al taglio prima che si sia proceduto alla consegna, sarà assoggettato ad una penale di **€ 3.000,00** (euro tremila/00).

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi opportuni per non danneggiare in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o da i suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà, all'Ente Proprietario, il valore di aggiudicazione o il triplo di detto valore a seconda se il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, senza pregiudizio per le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente.

L'aggiudicatario è obbligato a tagliare tutte le piante segnate; per ogni pianta non utilizzata pagherà una penale pari a **3 volte** il prezzo di aggiudicazione, oltre al valore del legname ricavabile.

Per ogni pianta non recisa a regola d'arte, secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato, viene stabilita a carico dell'aggiudicatario la penalità di **€ 3,00** (euro tre/00);

La mancata ripulitura della tagliata dai residui di lavorazione secondo le modalità previste dall'art. 16 comporterà, oltre alle sanzioni previste dall'art. 8, punto 3 della DGR 956/00, un risarcimento danni all'Ente Proprietario di **€ 10,00** (euro dieci/00) per ogni ara di superficie ingombrata totalmente o parzialmente.

Per ogni cento metri o frazione di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assenso, l'aggiudicatario pagherà una penale di **€ 258,23** € (euro duecentocinquantotto/23).

Per ogni ara di bosco non liberato dagli arbusti nel modo stabilito nel presente capitolato l'aggiudicatario pagherà una penale all'Ente Proprietario di **€ 52,00** (euro cinquantadue/00) oltre a quanto previsto dall'art. 6.

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

ART. 23 – termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Compiuta la consegna, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione, al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato e alla Regione Basilicata – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, la data di inizio lavori, con almeno cinque giorni di anticipo.

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti di lavorazione dovrà essere terminato entro il **31.08.2013**; salvo eventuali proroghe concesse ai termini dell'articolo successivo. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro il termine su

indicato o eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni cosa e conseguenze per il mancato sgombero e di quanto altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di utilizzazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente, al Comando Stazione Forestale competente per territorio e alla Regione Basilicata – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio; in tal caso la chiusura prende data dall'invio di tale comunicazione all'Ente Proprietario.

ART. 24 – Proroga

La proroga dei termini stabiliti dall'articolo precedente per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere richiesta dall'aggiudicatario, all'Ente Proprietario, almeno trenta giorni prima dello scadere dei termini stessi e dovrà essere adeguatamente motivata.

ART. 25 - Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il direttore dei lavori procederà per conto dell'Ente, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni in vernice indelebile, picchettazione ed altro, previo invito mediante raccomandata A.R. all'aggiudicatario.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla data stabilita, si darà comunque corso alla verifica. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

ART. 26 - Sospensione dell'utilizzazione

Sia l'aggiudicatario che i propri collaboratori dovranno attenersi strettamente alle disposizioni della direzione lavori per tutto quanto concerne i lavori di utilizzazione e trasporto del materiale legnoso, anche se le disposizioni dovessero essere, per necessità sopravvenute, diverse dalle prescrizioni e modalità fissate all'atto della consegna del lotto.

Qualora i lavoratori risultassero reiteratamente inadempienti, rispetto alle disposizioni del presente capitolato o della direzione lavori, dovranno essere allontanati immediatamente dal lotto in utilizzazione.

L'Ente appaltante, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata A.R. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti della direzione lavori, questi persista nella utilizzazione del bosco in difformità alle norme contrattuali, autorizzative ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

In presenza di gravi inadempienze la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dalla direzione lavori dandone comunicazione scritta all'Ente che potrà avvalersi della facoltà di rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 10.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà proceduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria della direzione lavori, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

ART. 27 – Collaudo

Il collaudo sarà eseguito entro **120 giorni** dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata, secondo la normativa vigente in materia.

L'aggiudicatario ed la direzione lavori saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

ART. 28 – Assicurazioni e responsabilità

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e sollevando l'Ente Proprietario di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

ART. 29 – Svincolo cauzione definitiva

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente Proprietario, il deposito definitivo e l'eventuale eccedenza del deposito per eventuali spese non saranno svincolati se non dopo che, da parte dell'aggiudicatario, sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi che per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, oltre alle verifiche rilevate col verbale di collaudo finale, alla presentazione del DURC, comprovante la regolarità della posizione contributiva dell'impresa boschiva riguardo agli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente legislazione.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente Proprietario per motivi comunque attinenti al presente capitolato.

Art. 30 (Controversie)

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.